

Comunicazione Titolare Effettivo
un obbligo per SRL, SPA e COOP

Il 9 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 236 il Decreto Ministeriale che attiva l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'Antiriciclaggio con obbligo di indicare il nome del Titolare Effettivo.

Per titolare effettivo si intende la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell'ordine questi requisiti:

- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci
- l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

Entro 60 giorni le società dovranno comunicare il proprio nominativo al nuovo Registro.

Le società dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e Società Cooperative) sono tenute a comunicare il Titolare Effettivo al Registro le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

Il termine scadrà 11 dicembre 2023.

Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese e ha due sezioni: una autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una speciale con le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust.

Le imprese con personalità giuridica, quindi tutte le **Srl, Spa, Sapa e Società Cooperative** e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del Dm) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri camerali.

L'obbligo della comunicazione spetta agli Amministratori.

La comunicazione va effettuata all'ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Le variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto.

Con cadenza annuale è necessario confermare i dati e le informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.

La mancata osservazione di questo obbligo oltre che esporre gli Amministratori a sanzioni molto pesanti essendo legate alla normativa antiriciclaggio comporta anche la visita ispettiva della Guardia di Finanza per l'accertamento del Titolare Effettivo.

Sigeco Srl è già pronta per effettuare la comunicazione e si attiverà su vostra specifica richiesta anche a mezzo Mail a: segreteria@sigeco.info con le seguenti spese e compensi.

Diritti registro imprese:

Bollo: esente

Diritti di segreteria: 30 €

Compenso (varierà in base all'assetto societario): Società (Srl, Spa e Coop)

- aventi soci solo persone fisiche: 80 € + IVA
- aventi soci persone fisiche e fino a un massimo di una persona giuridica: 120 € + IVA
- aventi soci più di una persona giuridica: 160 € + IVA

Le presenti tariffe subiranno un incremento del 50% per le urgenze (sono considerate urgenti le pratiche di cui ci verrà dato incarico successivamente al 26 novembre p.v.)

Specifichiamo che il compenso include lo scarico di una visura aggiornata, la quale permetterà di procedere correttamente seguendo l'assetto.

Attendiamo la vostra conferma per attivarci.

Sigeco srl